DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 4

Società miste per i servizi pubblici

Al fine di favorire l'immediato avvio di operativita' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. Il comma 3 del medesimo articolo e' soppresso; e' altresi' soppressa la limitazione temporale per il rilascio della garanzia fidejussoria da parte dell'ente locale partecipante, di cui al comma 7 dell'articolo 12. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' delle aziende speciali e dei consorzi, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 1 gennaio 1995. Entro il medesimo termine, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. Le aziende speciali di cui al comma 3 sono autorizzate a costituire, per lo svolgimento di attivita' complementari o strumentali a quelle istituzionali, societa' per azioni e a responsabilita' limitata e ad acquisire partecipazioni nelle societa' predette. Le aziende speciali possono, inoltre, stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali e con soggetti pubblici e privati per la gestione extraterritoriale delle loro attivita' e partecipare a gare o a trattative private per l'affidamento in concessione di pubblici servizi da parte di altri enti locali. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

Versione in vigore dal 1 agosto 1994, non più in vigore dal 1 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
Estremi	Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ripresa-delle-attivita-imprenditoriali-478-1994/art-4-societa-miste-per-i-servizi-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it